


**Ufficio Gare S.I.I.S. S.p.A.**

Inviato: giovedì 9 luglio 2015 9.58  
 A: ufficiogare@siis-idro.it  
 Oggetto: CHIARIMENTI PER GARA IPOCLORITO  
 Allegati:



OGGETTO: "Gara a procedura aperta per la fornitura annuale di ipoclorito di sodio in ATB presso l'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana".

Buongiorno,  
 in riferimento alla gara in oggetto, con la presente si chiedono i seguenti due chiarimenti:

- 1) ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 PUNTO 9 (PAGINA 6 DI 9) dice di presentare "Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione di impegno" e che per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello G, ma tale modello G corrisponde alla COMUNICAZIONE ANTIMAFIA richiesta al PUNTO 6 e NON alla richiesta di partecipazione e dichiarazione di impegno.  
 Cosa bisogna presentare???
- 2) Nel richiedere la CAUZIONE PROVVISORIA come da disciplinare d gara, la Società che la emette ci ha richiesto il seguente chiarimento:

IN MERITO ALLA LEGGE SULLA SANZIONE PECUNIARIA ANDATA IN VIGORE A GIUGNO 2014 CHE RECITA QUANTO SEGUE

*(ART. 38, COMMA 2 BIS D. LGS. 163/2006 (INTEGRATO DALL'ART. 39 DEL D. L. 90/2014)*

*La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.*

SI CHIEDE LA CORTESIA DI CHIEDERE ALLA S.I.I.S. SE PER QUESTA GARA LA SANZIONE E' PREVISTA, SE DEVE ESSERE GARANTITA DALLA CAUZIONE PROVVISORIA E IN CHE MISURA (MI OCCORRE LA PERCENTUALE PRECISA).

Restiamo in attesa di riscontro e a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione.

Distinti saluti.

09/07/2015